

N. 119 SENT.
N. 119 CRON.
N. 78 R.G.A.C.
N. REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.

rappresentato e difeso dagli avv.ti

in

virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi

ATTORE

CONTRO

TELECOM ITALIA SPA, in persona del Legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa
dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata nello
studio dell'avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbale del 31-05-2019.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante assumeva che come cliente della società convenuta sulla sua utenza telefonica fissa rilevava a far data dal dicembre 2016 disservizi sulla ADSL, quali discontinuità od estrema lentezza del collegamento tanto da rendere difficoltosa l'apertura delle pagine web e scaricare qualsiasi contenuto multimediale tanto da renderla inservibile all'uso mancando di efficienza e velocità l'offerta sottoscritta; che i succitati disservizi venivano segnalati con reclami o a mezzo fax agli operatori del call-center; che veniva effettuata la misurazione della qualità della connessione a mezzo strumento certificato offerto dalla Telecom; che l'attore pagava le fatture in addebito: che il 30-03-2017 veniva esperito il tentativo di conciliazione della controversia presso il

Per l'atto

CORECOM; che veniva individuata la soluzione tecnica per la risoluzione dei disservizi, che il 10-04-2017 a seguito di intervento tecnico si riscontrava la corretta e regolare fruizione dei servizi ;

Tanto premesso l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla società convenuta, dichiarare la medesima, in persona del L.r.p.t. tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa e per l'effetto; 2) condannarla, in p. del L.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, subiti e subendi sino all'adempimento che si quantificano nella somma di euro 600,00 €

die

ro

que

ria

equi

e,

comunque entro i limiti di competenza del Giudice di Pace, condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite da distrarsi disgiuntamente pro quota in favore dei procuratori antistatari.

La convenuta Telecom Italia spa si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva la improcedibilità della domanda, nel merito rigettare la domanda avversa, infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata con vittoria di spese e compensi professionali..

Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è ammissibile poiché l'attore ha dato prova di essersi attivato per esperire il tentativo di conciliazione presso gli organi di mediazione previsti ex lege per il ristoro dei danni patiti.

Anche la eccepita "mancata corrispondenza tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale" appare insussistente , essendovi identità dei soggetti e l'oggetto delle procedure di mediazione ed il presente giudizio, sia con riferimento alla causa petendi che al petitum.

Ne consegue che la domanda è ammissibile poiché l'attrice ha dato prova di essersi attivata per esperire il tentativo di conciliazione presso gli organi di mediazione previsti ex lege per il ristoro dei danni patiti.

La domanda è fondata pertanto deve essere accolta..

Risulta provato l'inadempimento contrattuale della convenuta Telecom Italia spa

All'esito della espletata istruttoria, con la escussione del teste e la documentazione prodotta, l'attore ha dato prova di quanto dedotto con l'atto di citazione.

La c za il

supp

In te

ento

deva

nza,

limi

tre il

debi

tuito

dall'

della

obbl

nera

alleg

re di

dim

D'al

n ha

cont

se di

escl

Pertanto la convenuta si è resa inadempiente nei confronti dell'attore dell'obbligo contrattualmente assunto e ha violato il dovere di buona fede e correttezza che, quale fonte di integrazione

per quanto

dell'accordo impone a ciascun contraente di tener quei comportamenti espressamente previsti da una clausola negoziale, alla cui soddisfazione è preordinato il regolamento contrattuale.

Quindi l'attore aveva diritto ad usufruire di tutti i diritti dedotti in contratto ed al regolare e continuo funzionamento degli stessi.

Quar a Agcom

n. 17 sposta ai

recla

Non rice deve

esser Il'art. 11

comi 1,00 per

ogni

L'importo di euro 600,00 richiesto dall'attore a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni appare congruo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1)Accoglie la domanda;

2)Per l'effetto condanna la Telecom Italia spa , in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 600,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3)Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 758,90, cui euro 50,00 per spese ed euro 708,90 per

compenso (di cui euro 270,00 per assistenza stragiudiziale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
IVA e CAP come per legge con distrazione agli avv.ti] che
si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

, 15-06-2019

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

2 LUG. 2019

Il Cancelliere